

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018
35/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 347/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1004^a riunione del 25 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 347/2017/E/EEL (di seguito: 347/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 347/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22666 del 4 luglio 2017) con la quale sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. una evidente discontinuità nella programmazione alla fine del 2015 per l’ingresso di un nuovo impianto fotovoltaico non rilevante nella zona Sud (in aggiunta a quello esistente) con un trend tuttavia decrescente negli errori di programmazione al netto della stagionalità; quest’ultima, infatti, comporterebbe difficoltà di programmazione maggiori nei mesi invernali per le ridotte immissioni in rete;
 - ii. la presenza di perdite e non di extra-profitti in corrispondenza dei mesi in cui si sono registrati gli sbilanciamenti più significativi (gennaio e febbraio 2016) per la stessa tipologia di impianti di cui sopra;
 - iii. la peculiarità dell’impianto idrico ad acqua fluente ubicato nella zona Centro Sud: i corsi d’acqua interessati presenterebbe una variabilità della portata più elevata rispetto, ad esempio, ai fiumi del Nord Italia che risentono anche della modulazione naturale rappresentata dai laghi alpini;

- iv. l'esigenza di effettuare interventi di manutenzione straordinaria al suddetto impianto a fine 2015 che hanno ridotto le immissioni in rete e conseguentemente reso più difficoltosa la programmazione; tuttavia anche la produzione a regime, dall'aprile 2016, è risultata inferiore alle potenze nominali installate con un *load factor* quasi sempre inferiore al 40%;
- al fine di catturare le peculiarità delle unità di produzione sopra descritte, la Società ritiene che la soglia di tolleranza per valutare la diligenza nella programmazione dovrebbe essere aumentata al 60% sia per gli impianti fotovoltaici sia per quelli di tipo idroelettrico;
 - infine, la Società chiede che il calcolo della prescrizione consenta la compensazioni dei profitti e delle perdite tra mesi e zone differenti all'interno di sottoperiodi mensili (gennaio-giugno e luglio-dicembre), avendo la Società adottato condotte improntate alla minimizzazione del rischio al fine di evitare significative penalizzazioni, stanti le regole di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel periodo di indagine.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 347/2017/E/EEL in merito all'utilizzo di soglie percentuali, alla dimensione del proprio portafoglio e ai criteri di gestione del rischio di posizioni lunghe o corte, ribadendo o integrando quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 347/2017/E/EEL, l'Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni;
- per quanto riguarda, invece, gli elementi fattuali addotti dalla Società, hanno rilievo le peculiarità idrologiche degli impianti ad acqua fluente che consentono di personalizzare la soglia di tolleranza come specificato nell'Allegato B al presente provvedimento cui si rimanda per i dettagli;
- non hanno, invece, rilievo in linea di principio le dinamiche del portafoglio e l'assenza di dati storici sulle misure delle immissioni in quanto trattasi di situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore che, pertanto, si riflettono nella determinazione del livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società; l'Autorità intende comunque tenere in considerazione alcune delle indicazioni addotte dalla Società, in virtù della loro specificità come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 347/2017/E/EEL che, sotto questo

profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 347/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 347/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 347/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 347/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni